



COMUNE DI SANT'ANGELO LE FRATTE

(PROVINCIA DI POTENZA)

**Approvato con
Deliberazione
del Consiglio Comunale n. 09
in data 11/03/2016**

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Legge n.21 del 15 gennaio 1992 Legge Regionale n.28 del 10 giugno 1996

NORME GENERALI

Art.1 - Disciplina del servizio

Art.2 - Definizione dei servizio

- Art.3 - Determinazione del tipo dei veicoli destinati al servizio
- Art.4 - Modalità per lo svolgimento del servizio
- Art.5 - Espletamento di servizi di carattere sussidiario dei servizi di linea
- Art.6 - Ambito territoriale per lo svolgimento del servizio

NORME PER LE AUTORIZZAZIONI DI ESERCIZIO

- Art.7 - Requisiti e condizioni per l'esercizio del servizio
- Art.8 - Modalità per il rilascio delle autorizzazioni
- Art.9 - Presentazione delle domande
- Art. 10 - Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione
- Art.11 - Inizio del servizio
- Art.12 - Trasferibilità dell'autorizzazione

NORME PER IL SERVIZIO

- Art.13 - Servizio di noleggio per il trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone
- Art.14 - Comportamento del conducente in servizio
- Art.15 - Interruzione del trasporto
- Art.16 - Trasporto portatori di handicap
- Art.17 - Idoneità dei mezzi
- Art.18 - Trasporto bagagli e animali
- Art.19 - Tariffe
- Art.20 - Forza pubblica

VIGILANZA E SANZIONI

- Art.21 - Diffida
- Art.22 - Sanzioni
- Art.23 - Sospensione dell'autorizzazione
- Art.24 - Revoca dell'autorizzazione
- Art.25 - Procedimento sanzionatorio
- Art.26 - Decadenza dell'autorizzazione

NORME TRANSITORIE FINALI

- Art.27 - Irrogazione delle sanzioni
- Art.28 - Abrogazione norme precedenti
- Art.29 - Entrata in vigore

Art. 1 - Disciplina del servizio

Il presente regolamento disciplina le funzioni amministrative comunali relative agli autoservizi pubblici non di linea ed in particolare il servizio di autonoleggio, di cui alla legge Gennaio 1992, n. 21. Tale servizio è altresì disciplinato dalle seguenti norme:

- a) dalla legge regionale del 10 Giugno 1996 n.28;
- b) dagli articoli 19 e 85 del D.P.R. 24 Luglio 1977, n. 616;
- e) dal D.Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285 e s.m.i. (*Nuovo Codice della Strada*);
- d) dal D.P.R. 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo C.d.S.);
- e) dal D.M. 13/12/1951, sui servizi pubblici non di linea;
- f) dal D.M. 15/12/1992, n.572, concernente le norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti ad autonoleggio con conducente;
- g) dall'articolo 8 delta legge 5 Febbraio 1992, n. 104;
- h) dal D.M. 20 aprile 1993, concernente i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio di noleggio con conducente;
- i) da ogni altra disposizione generale o speciale avente attinenza con il servizio disciplinato dal presente regolamento.

Art.2 - Definizione del servizio

Il servizio di autonoleggio con conducente provvede al trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone svolgendo una funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea.

L'autoservizio è compiuto a richiesta dell'utenza e si svolge in modo non continuativo né periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dagli utenti.

Art.3 - Determinazione del tipo dei veicoli destinati al servizio

Le tipologie dei veicoli destinati al servizio di autonoleggio sono quelle previste dall'art.85 del D.lgs. 30 Aprile 1992, n. 285 e s.m.i. (*Nuovo Codice della Strada*).

Art.4 - Modalità per lo svolgimento del servizio

L'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente è subordinato alla titolarità della autorizzazione di cui all'articolo 8 della legge 15 Gennaio 1992, n. 21.

L'autorizzazione è rilasciata a persona fisica in possesso dei requisiti previsti dagli artt.6 e 7 della legge n.21/1992.

L'autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo.

Fermo restando il regime autorizzativo di cui alla legge n.21/92, le imprese di trasporto viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente, in qualsiasi forma costituite, si considerano abilitate all'esercizio dei servizi di noleggio con conducente di cui alla citata legge n.21/1992, secondo quanto stabilito dall'art.2, comma 4, della legge n.218/2003.

Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente. E' invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per

l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente.

L'esercente ha l'obbligo di conservare costantemente a bordo del veicolo tutti i documenti prescritti per l'esercizio dell'attività, compresa la licenza comunale e di esibirli a richiesta degli organi preposti all'espletamento dei servizi di polizia stradale.

Unitamente all'autorizzazione il competente ufficio comunale rilascia un contrassegno con la scritta "noleggio" recante il nome e lo stemma del comune ed il numero d'ordine corrispondente al numero dell'autorizzazione d'esercizio risultante dal registro cronologico. Il contrassegno, inamovibile, dovrà essere esposto in modo ben visibile all'interno del veicolo, sul parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore.

Nell'esercizio dell'attività devono essere osservate, inoltre, le norme a tutela della incolumità individuale e della previdenza infortunistica e assicurativa.

Art.5 - Espletamento di servizi di carattere sussidiario dei servizi di linea

Nei casi di necessità accertati dal Sindaco, i veicoli immatricolati per il servizio di autonoleggio con conducente possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari o integrativi dei servizi di linea, previa autorizzazione comunale rilasciata dal Sindaco medesimo.

L'autorizzazione viene concessa in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea ed il titolare di N.C.C.

Il rapporto convenzionale deve disciplinare tra l'altro, in particolare, le condizioni, i vincoli, le garanzie per il rispetto degli obblighi di trasporto previsti.

Art.6 - Ambito territoriale per lo svolgimento del servizio

I titolari di autorizzazione di N.C.C. possono effettuare trasporti in tutto il territorio regionale, in quello nazionale e negli stati membri della Unione Europea ove, a condizione di reciprocità, i regolamenti di tali stati lo consentano.

Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio, per qualunque destinazione, sono effettuati con partenza dalla sede del vettore o da diverso luogo convenuto.

Art. 7 - Requisiti e condizioni per l'esercizio del servizio

Possono essere titolari di autorizzazione di N.C.C. le persone fisiche di nazionalità italiana o appartenenti agli stati della Unione Europea, a condizione di reciprocità.

Art.8 - Modalità per il rilascio delle autorizzazioni

La Giunta stabilisce annualmente il numero delle autorizzazioni complessive.

Il numero dei posti disponibili è pubblicato sul sito internet del Comune.

Le nuove autorizzazioni per l'esercizio del servizio di N.C.C. sono rilasciate, su richiesta, ai soggetti in possesso dei requisiti.

Il competente ufficio comunale istituisce apposito registro cronologico delle autorizzazioni rilasciate.

I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una sola autorizzazione.

Sono ammissibili le richieste di coloro che siano in possesso del certificato di iscrizione nel ruolo di cui all'art.6 della L. 21/92 e art.10 della L.R. n.28/96 o di equipollente documento rilasciato dalle competenti autorità di un Paese della Unione Europea e i titolari di autorizzazione di noleggio di autobus con conducente.

Art. 9 - Presentazione delle domande

Le domande per l'assegnazione delle autorizzazioni di N.C.C. dovranno essere presentate all'ufficio protocollo del Comune su carta semplice. Nella domanda devono essere indicate generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza, titolo di studio e residenza. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

- a) certificato di iscrizione al ruolo dei conducenti;
- b) certificazione medica attestante di non essere affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio.

Per il rilascio dell'autorizzazione il richiedente dovrà risultare in possesso dei seguenti requisiti:

1. essere in possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del Codice della Strada;
2. essere iscritti al Registro delle imprese presso la Camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato o al Registro delle Imprese artigiane;
3. essere proprietari o comunque possedere la piena disponibilità, anche in leasing, del mezzo per il quale è rilasciata dal Comune la licenza;
4. avere la sede o, in ogni modo, la disponibilità di rimesse o spazi adeguati a consentire il ricovero dei mezzi e la loro ordinaria manutenzione;
5. non avere trasferito precedente licenza da almeno 5 anni;

Risultano impedimenti soggettivi per il rilascio della licenza:

- a) l'essere incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e segg. del c.p.;
- b) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle Leggi 27 dicembre 1956, n. 1423; 31 maggio 1965, n. 575 ; 13 settembre 1972, n. 646; 12 ottobre 1982 n.726;
- c) l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio anche se da parte di altri comuni;
- d) l'essere incorsi in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo complessivamente superiore ai 2 anni e salvi i casi di riabilitazione.

I requisiti richiesti e la mancanza degli impedimenti previsti debbono essere comprovati da una documentazione valida ad ogni effetto di legge. Nei casi consentiti gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione o di certificazione sostitutiva di cui al DPR n.445/2000, salvi i necessari accertamenti d'ufficio da parte dell'amministrazione comunale.

Art. 10 - Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione

L'ufficio comunale competente provvede all'assegnazione e al rilascio delle autorizzazioni secondo l'ordine di presentazione.

Art. 11 - Inizio del servizio

Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa" il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio del titolo, dalla conclusione del trasferimento o dall'accettazione dell'eredità.

Detto termine potrà essere prorogato fino ad un massimo di altri quattro mesi ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità del mezzo per causa a lui non imputabile.

Art. 12 - Trasferibilità dell'autorizzazione

L'autorizzazione fa parte della dotazione d'impianto d'azienda ed è trasferibile, nei casi consentiti dalla legge e non in contrasto con il presente regolamento, ad altro abilitato all'esercizio della professione.

Il trasferimento dell'autorizzazione deve essere comunicato al competente ufficio comunale, il quale accerta l'esistenza delle condizioni richieste per il trasferimento ed il possesso dei requisiti da parte dell'avente causa.

Il trasferimento delle autorizzazioni pervenute "mortis causa", ai sensi del 2° comma dell'art.9 della L. 21/92, è autorizzato alle persone designate dagli eredi entro il termine previsto di due anni, previo accertamento delle condizioni e dei requisiti richiesti.

Qualora, col decesso del titolare dell'impresa, risulti trasferita a persone in minore età o prive dell'idoneità professionale, è consentito agli eredi o ai loro legittimi rappresentanti l'esercizio provvisorio mediante sostituti iscritti nel ruolo, per la durata di due anni, ferma restando la facoltà di cui al 2° comma dell'art. 10 della L. 21/92. La stessa regola si applica nel caso di incapacità fisica o giuridica del titolare.

In alcun caso può essere ammessa deroga al requisito dell'idoneità morale.

Le autorizzazioni per l'esercizio di autonoleggio possono essere trasferite ad altri soggetti per atto tra vivi o a causa di morte del titolare, nei casi tassativamente previsti dall'art.9 della legge 15 gennaio 1992, n.21 o dalle altre disposizioni vigenti al momento del trasferimento.

A tal fine, secondo i casi, il titolare dell'autorizzazione, gli eredi o i loro legittimi rappresentanti debbono fare domanda al Comune, nei termini e nei modi stabiliti dal presente regolamento, per ottenere la voltura della licenza, con le modalità previste nel regolamento stesso. In ogni caso deve essere comprovato, con idoneo atto di disposizione patrimoniale, il consenso del titolare trasferente o, in caso di morte dello stesso, la situazione successoria, per legge o per testamento, lo stato di famiglia e, se necessario, il consenso degli eredi.

Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può essere attribuita altra autorizzazione, neppure da parte di altro Comune, in seguito a trasferimento per atto tra vivi, se non dopo cinque anni dal momento in cui l'interessato ha trasferito la precedente.

Art.14 - Servizio di noleggio per il trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone

I motoveicoli e gli autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone, quando possono essere utilizzati in servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone, debbono formare oggetto di autorizzazione di noleggio con conducente. La pianta organica riferita a detti veicoli di cui al precedente art. 3 è determinata tenendo conto delle esigenze particolari dell'utenza che richiede tali servizi.

Per il servizio di autoambulanza offerto da privati al di fuori di enti o associazioni che perseguono scopi sanitari, assistenziali, volontaristici, sociali e aziendali, si deve tenere conto delle esigenze della collettività, in funzione integrativa e complementare delle attività svolte istituzionalmente da detti enti o associazioni. Tale servizio è pertanto disciplinato dal presente regolamento e dall'art.85 del nuovo Codice della Strada.

L'autorizzazione per il servizio di autoambulanza è rilasciata in relazione alla sede di stazionamento nel territorio comunale e non in relazione alla sede legale del soggetto richiedente.

Al momento del rilascio dell'autorizzazione e, secondo i casi, successivamente, dovrà verificare, tramite il servizio di *Igiene e Sanità*, che sussistano i requisiti e le condizioni vigenti, stabilite dalla Autorità sanitaria competente, per il trasporto degli infermi quali:

- a) il servizio di trasporto deve essere coordinato da un Direttore Sanitario che ne è il diretto responsabile;
- b) durante il trasporto degli infermi e feriti devono essere contemporaneamente presenti nelle autoambulanze due operatori, compreso l'autista, di cui almeno uno individuato dalla Direzione Sanitaria in relazione agli specifici compiti assistenziali da svolgere in occasione dell'intervento richiesto;
- c) ciascun automezzo, in regola con le norme stabilite dal Ministero dei Trasporti per le ambulanze, deve essere sottoposto a periodiche disinfezioni ordinarie almeno mensili e straordinarie dopo il trasporto di malati infettivi-contagiosi;
- d) qualunque modifica riguardante la Direzione Sanitaria, il personale, gli automezzi e le relative attrezzature, deve essere comunicata alla Autorità sanitaria locale per l'aggiornamento dell'autorizzazione;
- e) il trasferimento di degenti ricoverati deve di norma essere effettuato con autoambulanza e personale in possesso dei requisiti tecnici e professionali previsti dalle competenti Autorità sanitarie.

Lo stazionamento delle autoambulanze disciplinate dal presente articolo può avvenire anche in luogo diverso da quello indicato nell'autorizzazione, in occasione di manifestazioni ad alta presenza di persone, oppure in luoghi ove risulti facilitata la chiamata e l'uso da parte degli utenti (ospedali, case di cura o di riposo, ecc.), previa specifica autorizzazione del competente ufficio comunale.

In relazione alle ulteriori autorizzazioni sanitarie prescritte per le autoambulanze valgono le norme legislative, regolamentari e tecniche delle leggi statali e regionali in materia.

Art.14 - Comportamento del conducente in servizio

Nell'esercizio dell'attività il conducente del mezzo ha l'obbligo di:

- a) prestare il servizio;

- b) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
- c) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- d) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il mezzo;
- e) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria del mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
- f) consegnare al competente Ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del mezzo;
- g) avere cura di tutti gli aspetti relativi alla qualità del trasporto;
- h) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento comunale ed esibirlo a chi ne abbia interesse.

E' fatto divieto di:

- a) interrompere il servizio di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
- b) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati e/o pattuiti;
- c) adibire alla guida conducenti non in possesso dei prescritti titoli per l'esercizio dell'attività;
- d) esporre messaggi pubblicitari in difformità delle norme fissate dall'Amministrazione comunale.

Restano a carico dei titolari delle autorizzazioni e dei conducenti dei mezzi le responsabilità personali di carattere penale, amministrativo e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

Art. 15 - Interruzione del trasporto

Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria del mezzo o per altri casi di forza maggiore senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il viaggiatore dovrà pagare solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

Art.16 - Trasporto portatori di handicap

Il conducente del mezzo ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita, la discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità. La prestazione del servizio di N.C.C. è obbligatoria nei limiti previsti dalla legge. I veicoli in servizio di N.C.C. appositamente attrezzati, devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art.2 del D.P.R. 27 aprile 1978, n.384.

Art.17 - Idoneità dei mezzi

Fatta salva la verifica prevista in capo agli organi della MCTC, la Polizia Municipale stabilisce le caratteristiche dei mezzi da destinare a N.C.C., disponendo annualmente e tutte le volte che se ne ravvisi la necessità, le necessarie verifiche sull'idoneità dei mezzi al servizio. Qualora il mezzo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, il titolare dell'autorizzazione, entro il limite stabilito dal competente ufficio comunale, è tenuto al ripristino delle condizioni suddette od alla sostituzione. In mancanza il competente organo comunale, previa diffida, adotta il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione ai sensi dell'art.25.

Con apposito verbale la Polizia Municipale certifica l'idoneità del mezzo o indica le

prescrizioni utili al suo ottenimento.

Nel corso del periodo normale di durata della autorizzazione comunale il titolare della stessa può essere autorizzato alla sostituzione del mezzo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività, purché in migliore stato d'uso da verificarsi da parte della Polizia Municipale.

In tale ipotesi sulla autorizzazione di esercizio deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta.

Art. 18 - Trasporto bagagli e animali

E' fatto obbligo di trasporto dei bagagli al seguito del passeggero.

E' altresì obbligatorio e gratuito il trasporto dei cani accompagnatori per non vedenti. Il trasporto di altri animali è facoltativo.

Art. 19 - Tariffe

Le tariffe del servizio di N.C.C. sono determinate dalla libera contrattazione delle parti e nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 20 aprile 1993.

Nel caso di servizi sostitutivi o integrativi dei servizi di linea effettuati con N.C.C. ai sensi dell'art.5 del presente Regolamento, per ciascun utente si applicano le tariffe concordate tra le parti.

Art.20 - Forza pubblica

E' fatto obbligo di compiere servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica, compatibilmente con il regolare svolgimento dei servizi in atto. L'eventuale retribuzione del servizio prestato è assoggettato alle norme di legge.

Art.21 - Diffida

Il Responsabile del Servizio AA.PP. diffida il titolare dell'autorizzazione quando lo stesso o un suo valido sostituto:

- a) non conservi nell'autoveicolo i documenti che legittimano l'attività;
- b) non eserciti con regolarità il servizio;
- c) non presenti l'autoveicolo alle visite di accertamento delle condizioni di conservazione e di decoro disposte dall'amministrazione comunale;
- d) muti l'indirizzo della rimessa e della sede, nell'ambito del territorio comunale, senza dare la prescritta comunicazione;
- e) fermi l'autoveicolo, interrompa il servizio o devii di propria iniziativa dal percorso più breve, salvo i casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

Al titolare che sia già diffidato una volta e che sia nuovamente incorso in una qualsiasi delle violazioni possibili di diffida si applicano le sanzioni previste dai successivi articoli, quando ricorrenti.

Art.22 - Sanzioni

Ferme restando le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza

dell'autorizzazione di esercizio, tutte le infrazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel Codice della Strada, ove il fatto non costituisca reato o più grave e specifica infrazione, sono punite nel seguente modo:

- a) con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della attuale normativa;
- b) con sanzioni amministrative di tipo accessorio quali la sospensione o la revoca della autorizzazione.

Ai sensi di quanto disposto dagli articoli da 106 a 110 dei R.D. 3 marzo 1934, n.383 e dall'art. 15 della L. 24 novembre 1981, n.689, fatta comunque salva l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, la violazione delle norme contenute nel presente Regolamento è così punita:

- con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,82 ad un massimo di € 258,22 per la violazione della norma di cui alle lettere a), d) ed e) del precedente articolo;
- con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 258,22 ad un massimo di € 516,45 per la violazione della norma di cui alla lettera b) del precedente articolo;
- con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 258,22 ad un massimo di €1.032,91 per la violazione di cui alla lettera c) del precedente articolo;
- con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 258,22 ad un massimo di € 1.032,91 per la violazione delle norme tariffarie.

La sanzione amministrativa accessoria è applicata anche se l'interessato si sia avvalso del pagamento in misura ridotta di cui al successivo comma.

Le sanzioni amministrative pecuniarie sono applicate con le procedure di cui alla L.24 novembre 1981 n.689. Per tali violazioni è ammesso, a titolo di pagamento in misura ridotta, il pagamento di una sanzione pari al minimo edittale, nelle mani dell'agente accertatore al momento della contestazione della violazione o entro 60 giorni dalla contestazione della violazione o dalla data di notificazione del verbale di accertamento della stessa, mediante versamento della somma nei modi prescritti.

Art.23 - Sospensione dell'autorizzazione

L'autorizzazione d'esercizio può essere sospesa dal Responsabile del Servizio AA.PP., tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva, per un periodo non superiore a sei mesi, nei seguenti casi:

- a) violazione delle vigenti norme comunitarie in materia;
- b) violazione delle vigenti norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
- c) violazione di norme vigenti del Codice della Strada tali da compromettere la sicurezza dei trasportati;
- d) violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.24 del presente Regolamento;
- e) violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività;
- f) utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;
- g) prestazione del servizio con contachilometri non regolarmente funzionanti.

Il Responsabile dispone sul periodo di sospensione dell'autorizzazione, tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.

Art.24 - Revoca dell'autorizzazione

Il Responsabile del servizio dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) quando in capo al titolare dell'autorizzazione vengano a mancare i requisiti di idoneità morale o professionale;
- b) a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati ai sensi del precedente art.25;
- c) quando l'autorizzazione sia stata ceduta in violazione alle norme contenute nell'art.14 del presente Regolamento;
- d) quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi, a pena restrittiva della libertà personale per una pena complessiva superiore ai due anni;
- e) quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si siano verificate gravi e ripetute violazioni del presente Regolamento;
- f) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
- g) per qualsiasi altra grave e motivata irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio;
- h) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio. L'autorizzazione è altresì soggetta a revoca, allorché il titolare venga a trovarsi in una delle condizioni di impedimento di cui al precedente art.10.

In ogni momento, qualora venga accertato il venir meno anche di uno solo dei requisiti di idoneità morale o professionale, il Responsabile provvede alla revoca, dandone comunicazione all'ufficio competente alla tenuta del ruolo. Nel caso di tre accertate violazioni delle norme tariffarie il Responsabile dispone la revoca della autorizzazione

Art.25 - Procedimento sanzionatorio

I procedimenti di diffida, sospensione e revoca sono iniziati sulla base di regolari rapporti redatti dagli organi di Polizia Municipale. Gli accertamenti di fatti che prevedano la sospensione o la revoca debbono essere contestati tempestivamente e per iscritto all'interessato, il quale può, entro i successivi quindici giorni, far pervenire all'Amministrazione comunale memorie difensive.

Il Responsabile del servizio decide l'archiviazione degli atti o l'adozione del provvedimento sanzionatorio. Dell'esito del provvedimento viene tempestivamente informato l'interessato e, ove si tratti di irrogazione di sospensione o revoca, anche il competente ufficio della M.C.T.C.

Art.26 - Decadenza dell'autorizzazione

Il Responsabile del servizio dispone la decadenza dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art.13 del presente Regolamento;
- b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia dell'autorizzazione da parte del titolare della stessa;
- c) per morte del titolare dell'autorizzazione quando gli eredi non abbiano iniziato il servizio nei termini di cui all'art.13 del presente Regolamento o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti dall'art.14;

- d) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni;
- e) per mancato o ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore ai 4 mesi.

La decadenza viene comunicata all'Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art.27 - Irrogazione delle sanzioni

Le sanzioni previste dal presente Regolamento devono essere irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare, per quanto riguarda le sanzioni pecuniarie, di quanto previste dalla Legge 24 novembre 1981, n.689 e successive modificazioni.

Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza, revoca e rinuncia all'autorizzazione.

Art.28 - Abrogazione norme precedenti

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento comunale si intendono abrogate tutte le disposizioni contrastanti in materia precedentemente emanate dall'amministrazione comunale.

Art.29 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dopo la sua approvazione e pubblicazione all'albo pretorio nei modi e nei termini di legge.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni della legge nazionale e regionale in materia.